



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23/12/2009

=====

ADDI' 23/12/2009 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

| | | | | | |
|--------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|
| MARRAZZO | Pietro | Presidente | MARUCCIO | Vincenzo | Assessore |
| | | Vice | | | |
| MONTINO | Esterino | Presidente | NIERI | Luigi | " |
| COPPOLATELLI | Anna Salome | Assessore | FARRONCINI | Giuseppe | " |
| DALIA | Francesco | " | RODANO | Giulia | " |
| DI CARLO | Mario | " | SCALIA | Francesco | " |
| DI LIEGRO | Luigina | " | TIBALDI | Alessandra | " |
| DI STEFANO | Marco | " | VALENTINI | Daniela | " |
| FICHERA | Daniele | " | ZARATTI | Filiberto | " |
| MANCINI | Claudio | " | | | |

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: MARRAZZO - MANCINI - NIERI - VALENTINI

DELIBERAZIONE N. 1015

Oggetto:

Interventi per mantenere la variabilità genetica e garantire il miglioramento delle specie e razze di interesse zootecnico, in favore delle aziende agricole, in attuazione della legge regionale 13 febbraio 2009, n. 1, articolo 12 - criteri e modalità.



1015 23 DIC. 2009 *m*

OGGETTO: Interventi per mantenere la variabilità genetica e garantire il miglioramento delle specie e razze di interesse zootecnico, in favore delle aziende agricole, in attuazione della legge regionale 13 febbraio 2009, n. 1, articolo 12 – Criteri e modalità.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";



VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio";

VISTO il Reg. (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della produzione dei prodotti agricoli;

VISTA la legge 15 gennaio 1991, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, recante: "Disciplina della riproduzione animale", in particolare l'articolo 5, comma 1, che stabilisce le condizioni che devono soddisfare i soggetti maschi delle specie bovina e bufalina, suina, ovina e caprina ed equina, per essere ritenuti idonei alla riproduzione;

VISTA la legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente: "Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL)", e successive modifiche ed integrazioni, che, all'articolo 1, comma 3, definisce l'Agenzia ente di diritto pubblico strumentale della Regione, che "esercita la propria competenza nell'ambito degli indirizzi politico-programmatici e delle direttive della Giunta Regionale ed è dotato, nei limiti stabiliti dalla legge regionale n. 15/2003, di autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, mentre all'articolo 2, comma 3, lett. d), prevede che la medesima Agenzia possa svolgere ulteriori incarichi nell'ambito della programmazione regionale;



1015 23 DIC. 2009 M

VISTA la legge regionale 1 marzo 2000, n. 15 "Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario", e successive modifiche ed integrazioni, che all'articolo 6 affida all'ARSIAL l'attuazione dei programmi operativi annuali;

VISTO l'articolo 12 della legge regionale 13 febbraio 2009, n. 1, recante: "*Interventi a favore delle aziende agricole per mantenere la variabilità genetica e garantire il miglioramento delle specie e razze di interesse zootecnico*", che, al comma 1, prevede che la Regione debba favorire la variabilità genetica delle specie e razze di interesse zootecnico iscritte al registro anagrafico di cui alla legge 15 gennaio 1991, n.30 (Disciplina della riproduzione animale) e successive modifiche e incentiva il miglioramento genetico delle razze e specie per le quali è istituito il libro genealogico ai sensi della medesima legge";

VISTO il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 19 luglio 2000, n. 403 "Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 8 febbraio 2002, n. 128 (pubblicata sul Supplemento ordinario n. 6 al Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 8 del 20 marzo 2002) <<Legge 15 gennaio 1991, n. 30 "Disciplina della riproduzione animale" modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280. Decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 19 luglio 2000, n. 403 "Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n.30". Indicazioni operative di competenza regionale>>, con la quale è stato approvato il documento dal titolo: "Indicazioni operative regionali per l'attuazione della legge 15 gennaio 1991, n. 30 e del D.M. 19 luglio 2000, n. 403";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 24 ottobre 2006, n. 719, concernente: Legge regionale 1 marzo 2000, n. 15. "Piano operativo biennale 2006/2007 per l'azione di recupero e moltiplicazione delle risorse genetiche";

CONSIDERATA l'importanza, nell'ambito delle specie e razze di interesse zootecnico, dell'impiego di riproduttori maschi iscritti ai Libri Genealogici o ai Registri Anagrafici, al fine di incrementare l'attività di miglioramento del patrimonio genetico e morfologico-funzionale delle specie e razze degli animali d'allevamento;



1015 23 DIC. 2009 R

CONSIDERATO che sin dall'anno 1981 la Regione Lazio, con apposita convenzione annuale, ha riconosciuto alla Regione Toscana - per il tramite dell'Istituto di Incremento Ippico di Pisa - l'attività dei riproduttori maschi equini (stalloni) di proprietà della predetta Regione, distaccati presso alcune stazioni di monta naturale equina pubblica operanti nel territorio regionale;

DATO ATTO che la succitata collaborazione con la Regione Toscana si è interrotta nell'ottobre del 2008 e che, pertanto, riconosciuta l'indubbia attività di miglioramento genetico delle popolazioni equine della Regione Lazio svolta tramite l'impiego dei succitati stalloni, si rende necessario continuare la predetta attività individuando i riproduttori equini avvalendosi della collaborazione delle Associazioni di razza, delle Associazioni Provinciali Allevatori (APA) e dell'Associazione Regionale Allevatori del Lazio (ARAL);


RITENUTO, in attesa della definizione delle strategie da applicare per il miglioramento del patrimonio genetico animale delle specie di interesse zootecnico e per la conservazione della loro biodiversità, di riconoscere l'attività di impiego dei suddetti riproduttori presso le stazioni di monta equina;

RITENUTO necessario, prevedere idonei interventi finalizzati al miglioramento dell'attività di riproduzione, selezione, e mantenimento della biodiversità animale delle specie da allevamento, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 12 della richiamata legge regionale n. 1/2009;

RITENUTO necessario, altresì, affidare all'ARSIAL l'incarico di effettuare uno studio sulle problematiche esistenti nella Regione Lazio, nel campo della riproduzione animale delle specie da allevamento, al fine di individuare le criticità della stessa e stabilire le priorità di intervento, nonché le possibili strategie da attuare per il quale è previsto un onere finanziario complessivo di € 20.000,00 a valere sul capitolo B11551 per l'esercizio finanziario 2009

CONSTATATO, sulla base di quanto sopra esposto, che le risorse allocate sul capitolo B11551 con la prevista legge annuale di bilancio, sono destinati, per quanto concerne l'impiego degli stalloni equini come sopra descritto, al riconoscimento dell'attività dagli stessi svolta nella stagione di monta equina dell'anno successivo;

PRESO ATTO che agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 12 della richiamata legge regionale n. 1/2009 si provvede con lo stanziamento di euro 100.000,00 per l'esercizio finanziario 2009, a valere sul capitolo B11551 denominato: *"Interventi a favore del mantenimento e del miglioramento genetico e morfo-funzionale delle specie e razze di interesse zootecnico - L. R. n. 1/2009, articolo 12"*;



1015 23 DIC. 2009 *M*

RITENUTO necessario dettare le disposizioni operative, per stabilire le modalità di erogazione degli aiuti in favore delle aziende agricole previsti dall'articolo 12 della legge regionale n.1/2009;

VISTO il *documento*, recante: "Modalità operative per l'erogazione degli aiuti previsti dalla legge regionale 13 febbraio 2009, n. 1 - articolo 12 *Interventi a favore delle aziende agricole per mantenere la variabilità genetica e garantire il miglioramento delle specie e razze di interesse zootecnico - criteri e modalità*" costituente l'ALLEGATO alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrale e sostanziale, composto di numero 35 pagine;

RITENUTO necessario affidare all'ARSIAL le attività connesse all'erogazione degli aiuti previsti secondo ulteriori le modalità attuative fissate dal Direttore del competente Dipartimento,

CONSIDERATO che è stata esperita la procedura di concertazione nella riunione del 10 luglio 2009 tenutasi presso la Direzione Regionale Agricoltura nella sede della Regione Lazio di via C. Colombo n. 212, con la partecipazione dei rappresentanti delle associazioni di razza, delle organizzazioni agricole, della Confagricoltura, dell'ARAL e dell'ARSIAL, come da verbale e successive comunicazioni agli atti dell'Area "Filiera Zootecniche e Produzioni Agroalimentari" della suddetta Direzione;


all'unanimità

DELIBERA

in conformità con le premesse,

1. di approvare il *documento* di cui all'ALLEGATO, recante: "Modalità operative per l'erogazione degli aiuti previsti dalla legge regionale 13 febbraio 2009, n. 1 - articolo 12 *Interventi a favore delle aziende agricole per mantenere la variabilità genetica e garantire il miglioramento delle specie e razze di interesse zootecnico - criteri e modalità*", che costituisce parte integrale e sostanziale della presente deliberazione, composto di numero 35 pagine;

2. di affidare all'ARSIAL la realizzazione di uno studio sulle problematiche nel campo della riproduzione animale nella Regione Lazio, riguardante le specie animali da allevamento, al fine di individuare le criticità della stessa e stabilire le priorità di intervento, nonché le possibili strategie da attuare. Il predetto studio



1015 23 DIC. 2009 *M*

deve essere completato nell'arco di centoventi giorni a partire dal giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del presente provvedimento, e del medesimo deve essere predisposto apposito documento illustrante i risultati del lavoro svolto.

Agli aiuti connessi dal presente atto di cui al documento indicato al punto 1 si provvederà con le risorse stanziare sul capitolo B11551 dell'esercizio finanziario 2009, che presenta adeguata copertura per un importo complessivo pari ad € 80.000,00

Per la realizzazione dello studio di cui al punto 2 del presente atto si provvederà con le risorse stanziare sul capitolo B11551 dell'esercizio finanziario 2009, che presenta adeguata copertura per un importo complessivo pari ad € 20.000,00

Il Direttore del Dipartimento Economico e Occupazionale provvederà ad emettere gli atti amministrativi necessari al perseguimento degli obiettivi prefissati dal presente provvedimento.

La presente deliberazione sarà pubblicata, unitamente al documento ALLEGATO, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL VICE PRESIDENTE: F.to Esterino MONTINO
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

C:\Documents and Settings\allegato\Doc

ROMA 28 GEN. 2010



1015
2 EG
5A
1015



1015
2 EG
5A
1015






ALLEG. alla DELIB. N. 1015 *RS*

ALLEGATO

DEL 23 DIC, 2009



**REGIONE LAZIO
ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA**

**DIPARTIMENTO ECONOMICO ED OCCUPAZIONALE
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA**

Legge regionale 13 febbraio 2009, n. 1 – articolo 12

DOCUMENTO

MODALITÀ OPERATIVE PER L'EROGAZIONE DEGLI AIUTI PREVISTI
DALLA LEGGE REGIONALE 13 FEBBRAIO 2009, N. 1 - ARTICOLO 12
"INTERVENTI A FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE PER MANTENERE
LA VARIABILITÀ GENETICA E GARANTIRE IL MIGLIORAMENTO DELLE
SPECIE E RAZZE DI INTERESSE ZOOTECNICO" - ~~AVVISO PUBBLICO~~
CRITERI E MODALITÀ *R*

Il presente Allegato si compone di n. 35 pagine

Il Direttore Regionale Agricoltura
Dot. Gino Settmi



INDICE

- **ARTICOLO 1 – Finalità e razze equine ed asinine interessate**
 1. Finalità
 2. Specie e razze interessate
- **ARTICOLO 2 – Modalità di intervento**
 1. Individuazione dei riproduttori maschi
 2. Tipologia ed entità dell'aiuto concesso
- **ARTICOLO 3 – Soggetti beneficiari e presentazione della domanda**
 1. Soggetti beneficiari
 2. Presentazione della domanda
 3. Documentazione da allegare alla domanda
- **ARTICOLO 4 – Istruttoria delle domande**
 1. Modalità di istruttoria delle domande
- **ARTICOLO 5 – Predisposizione degli elenchi, criteri di priorità ed approvazione degli elenchi**
 1. Predisposizione degli elenchi e criteri di priorità
 2. Approvazione degli elenchi
- **ARTICOLO 6 – Consegna dei riproduttori alle stazioni di monta**
 1. Modalità di consegna dei riproduttori
- **ARTICOLO 7 – Controlli**
 1. Controlli effettuati dalle Aree Decentrate Agricoltura (ADA)
 2. Invio verbali di controllo alla Direzione Regionale Agricoltura
- **ARTICOLO 8 – Obblighi dei gestori delle stazioni di monta equina ed invio documentazione**
 1. Obblighi dei gestori delle stazioni di monta equina
 2. Invio documentazione da parte dei gestori delle stazioni di monta equina
- **ARTICOLO 9 – Predisposizione degli elenchi e liquidazione dell'aiuto**
 1. Predisposizione degli elenchi di liquidazione
 2. Liquidazione dell'aiuto

- *Allegato 1/2009*
- *Allegato 2/2009*
- *Allegato 3/2009*
- *Allegato 1/2010*
- *Allegato 2/2010*
- *Allegato 3/2010*



R



ARTICOLO 1

Finalità e razze equine ed asinine interessate

1. Finalità

Il presente documento, in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 13 febbraio 2009, n. 1 - articolo 12 "*Interventi a favore delle aziende agricole per mantenere la variabilità genetica e garantire il miglioramento delle specie e razze di interesse zootecnico*", detta le modalità operative per l'erogazione degli aiuti per l'impiego di riproduttori maschi equini ed asinini iscritti ai Libri Genealogici o ai Registri Anagrafici, presso le stazioni di monta naturale equina pubblica operanti nel territorio della Regione Lazio, nelle stagioni di monta equina 2009 e 2010, al fine di incrementare l'attività di miglioramento del patrimonio genetico e morfologico-funzionale delle specie e razze degli animali d'allevamento.

2. Specie e razze interessate

Le specie e razze interessate dal presente provvedimento, che rispondono alle esigenze ed agli indirizzi zootecnici della Regione Lazio sono, in ordine di importanza, quelle di seguito indicate:

a) *specie equina*:

- razza "Maremmana";
- razza "Cavallo agricolo italiano da tiro pesante rapido";
- razza "Lipizzana";
- razza "Tolfetana";
- razza "Pony di Esperia";

b) *specie asinina*:

- razza "Amiata".

ARTICOLO 2

Modalità di intervento

1. Individuazione dei riproduttori maschi


I riproduttori maschi (stalloni) delle razze indicate al punto 2 dell'articolo 1 sono individuati dall'Associazione o Ente che tiene il Libro Genealogico od il Registro Anagrafico al quale è iscritto il riproduttore, anche per il tramite delle Associazioni provinciali allevatori (APA) del territorio regionale e dell'Istituto di Incremento Ippico di Pisa della Regione Toscana.

Dal giorno successivo della pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, le Associazioni e gli Enti di cui al precedente capoverso possono trasmettere, alla Regione Lazio - Direzione Regionale Agricoltura - Area Filiere Zootecniche e Produzioni Agroalimentari - via C. Colombo, 212 00147 Roma, l'elenco dei cavalli ed asini stalloni proposti per l'impiego nelle stagioni di monta 2009 e 2010.

I riproduttori individuati devono soddisfare le condizioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 15 gennaio 1991, n. 30 "Disciplina della riproduzione animale" e successive modifiche ed integrazioni, e devono essere dotati di un indice genetico al di sopra della media di razza.



R



2. Tipologia ed entità dell'aiuto concesso

Gli aiuti sono concessi in regime "de minimis" previsto dal Reg. (CE) n. 1535/07 della Commissione, del 20 dicembre 2007.

Ai sensi del predetto Reg. (CE) n. 1535/07 nessun contributo potrà essere erogato ai titolari od ai conduttori delle stazioni di monta interessate che abbiano già percepito l'importo massimo dell'aiuto concedibile in regime *de minimis*, pari ad euro 7.500,00, indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo da essi perseguito, nel corso dell'esercizio finanziario in cui all'impresa è riconosciuto il diritto di percepire il predetto aiuto e dei due esercizi fiscali precedenti.

Il contributo di cui al precedente capoverso rappresenta il rimborso delle spese sostenute dal titolare o dal conduttore della stazione di monta per l'utilizzo dello stallone concessogli a fida da parte delle Associazioni e degli Enti indicati all'articolo 2, punto 1, primo capoverso, relativamente alla durata delle stagioni di monta equina 2009 e 2010: 15 febbraio – 15 agosto.

Per le stagioni di monta 2009 e 2010 l'importo disponibile per ciascuna stagione è di euro 40.000,00 ed il contributo da riconoscere per l'impiego di ciascuno stallone è pari ad euro 1.300,00 per i cavalli ed euro 650,00 per gli asini.

Per l'impiego dei suddetti riproduttori maschi i gestori delle stazioni devono applicare, per ciascun intervento fecondativo effettuato nell'arco delle stagioni 2009 e 2010, la tariffa **massima** di monta di euro 175,00 per i cavalli e di euro 90,00 per gli asini.

ARTICOLO 3

Soggetti beneficiari e presentazione della domanda

1. Soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari degli aiuti richiamati al precedente articolo 2 sono i titolari o conduttori a qualsiasi titolo di stazioni di monta naturale equina pubblica presenti nel territorio della Regione Lazio.

Gli stessi soggetti devono essere in possesso, al momento della presentazione della domanda, della prevista autorizzazione quinquennale in corso di validità rilasciata dalla Regione Lazio per la gestione della stazione di monta naturale equina pubblica, secondo le modalità riportate al punto 1.1 del documento, recante: <<Indicazioni operative regionali per l'attuazione della legge 15 gennaio 1991, n. 30 – *Disciplina della riproduzione animale*, nonché del D.M. 19 luglio 2000, n. 403 – *Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge n. 30/1991*>>, approvato con la deliberazione della Giunta regionale 8 febbraio 2002, n. 128.



R



2. Presentazione della domanda

I titolari o conduttori di stazioni di monta naturale equina pubblica che intendono usufruire dell'aiuto *de minimis* ai sensi della normativa indicata al punto 2 del precedente articolo 2, devono far pervenire apposita domanda, conforme all'*Allegato 1/2009*, e/o all'*Allegato 1/2010*, al Servizio accettazione dell'Area Decentrata Agricoltura (nel prosieguo denominata ADA) competente per territorio, di cui si riporta di seguito l'elenco, **entro le ore 13 del quarantacinquesimo (45) giorno successivo alla pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio:**

- Regione Lazio – Area Decentrata Agricoltura di Frosinone - via Adige n. 41 – 03100 Frosinone
- Regione Lazio – Area Decentrata Agricoltura di Latina - via Villafranca n. 2/D – 04100 Latina
- Regione Lazio – Area Decentrata Agricoltura di Rieti - via A. Raccuini n. 21/A – 02100 Rieti
- Regione Lazio – Area Decentrata Agricoltura di Roma - via Luigi Pianciani n. 16/A – 00185 Roma
- Regione Lazio – Area Decentrata Agricoltura di Viterbo - viale M. Romiti n. 80 – 01100 Viterbo

Qualora la scadenza per la presentazione della domanda cada in giorno festivo o non lavorativo, questa è prorogata al primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

La domanda deve pervenire, in unica copia, esclusivamente secondo le seguenti modalità:

a) in busta chiusa, tramite posta, unicamente a mezzo raccomandata A.R. In tal caso, ai fini della valutazione del rispetto dei termini per la presentazione dell'istanza fa fede la data del timbro postale. La domanda deve essere precedentemente sottoscritta dal richiedente e corredata della fotocopia di un documento di identità/riconoscimento del sottoscrittore, in corso di validità, ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. n. 445/2000.

Sulla busta di invio della domanda deve essere apposta la dizione: "Regione Lazio – L. R. 13 febbraio 2009, n. 1 - art. 12. Richiesta contributo impiego stalloni equini. Stagione di monta equina 2009 e/o 2010";

b) mediante consegna a mano presso l'Area Decentrata Agricoltura (ADA) competente per territorio. In tal caso la data di ricezione della domanda presso l'ADA fa fede ai fini del rispetto dei termini di presentazione dell'istanza.

Su richiesta del soggetto che consegna la domanda, l'ADA rilascia apposita ricevuta comprovante la data di presentazione della domanda stessa, ovvero copia della domanda debitamente timbrata per accettazione.

Le domande che pervengono alle ADA **oltre i termini stabiliti** dalle modalità di invio o di presentazione di cui alle precedenti lettere a) e b) del presente punto 2, **sono dichiarate irricevibili.**

3. Documentazione da allegare alla domanda

La domanda, presentata con le modalità di cui al precedente punto 2, deve essere corredata della dichiarazione del richiedente in merito all'eventuale percepimento di altri aiuti *de minimis*, nel periodo indicato all'articolo 2, punto 2, secondo capoverso, pena la non ricevibilità della domanda di aiuto, utilizzando all'uopo esclusivamente il modello *Allegato 2/2009* e/o *Allegato 2/2010*.





ARTICOLO 4

Istruttoria delle domande

1. Modalità di istruttoria delle domande

Le ADA, entro i **trenta giorni** successivi alla scadenza di presentazione delle domande di cui al punto 2 dell'articolo 3, accertata la regolarità delle domande pervenute e della documentazione allegata e verificata la validità dell'autorizzazione regionale alla gestione della stazione di monta interessata, preparano gli elenchi dei richiedenti, ordinato per razza, che devono comunque riportare:

- nome e cognome o ragione sociale della ditta richiedente;
- luogo e data di nascita del titolare o conduttore della stazione di monta;
- comune in cui è ubicata la stazione di monta;
- indirizzo della stazione di monta;
- codice identificativo univoco della stazione di monta;
- numero e razza dei riproduttori presenti nella stazione di monta;
- numero e razza dei riproduttori richiesti per l'assegnazione;
- priorità delle razze richieste;
- numero e razza delle fattrici presenti nella stazione di monta;
- numero dei box esistenti nella stazione di monta.

I predetti elenchi devono pervenire, entro il medesimo termine di trenta giorni indicato al primo capoverso, alla Direzione Regionale Agricoltura - "Area Filiere Zootecniche e Produzioni Agroalimentari", e corredati:

- a) della copia di ciascuna domanda;
- b) della copia dell'*Allegato 2/2009* e/o dell'*Allegato 2/2010* di cui all'articolo 3, punto 3, primo capoverso.

Per le domande istruite positivamente l'ADA comunica a ciascun richiedente l'ammissibilità alla concessione dell'aiuto, subordinandola alle disponibilità finanziarie ed alla graduatoria di assegnazione disposta dalla Direzione Regionale Agricoltura come precisato al successivo articolo 5.

Nel caso di mancato accoglimento della domanda di aiuto per l'impiego dello stallone, la proposta di diniego deve essere adeguatamente motivata. Il Dirigente dell'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio deve provvedere a notificare alla ditta richiedente la nota di diniego.

Per le stazioni di monta la cui autorizzazione regionale **scade il 31-12-2009**, l'assegnazione dello stallone è subordinata al rinnovo della stessa autorizzazione prima dell'inizio della stagione di monta equina 2010, secondo le modalità indicate al punto 1.1 del documento dal titolo: "Indicazioni operative regionali per l'attuazione della legge 15 gennaio 1991, n. 30 e del D.M. 19 luglio 2000, n. 403", approvato con la deliberazione della Giunta regionale 8 febbraio 2002, n. 128 (pubblicata sul Supplemento ordinario n. 6 al Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 8 del 20 marzo 2002).





ARTICOLO 5

Predisposizione degli elenchi, criteri di priorità ed approvazione degli elenchi

1. Predisposizione degli elenchi e criteri di priorità

L'Area "Filieri Zootecniche e Produzioni Agroalimentari" della Direzione Regionale Agricoltura, in relazione agli elenchi pervenuti dalle ADA di cui al precedente articolo 4 predispone, per ciascuna delle razze interessate, la graduatoria dei richiedenti assegnando a ciascuno un punteggio derivante dall'applicazione dei sotto indicati criteri di priorità:

- a) numero di riproduttori della razza interessata presenti nella stazione ed abilitati alla monta:
 - numero 0: punti 6
 - numero 1: punti 4
 - numero 2: punti 3
 - numero 3: punti 2
 - numero oltre 3: punti 1

- b) numero fattrici della razza interessata presenti nella stazione ed iscritte al L.G. od al R.A.:
 - numero oltre 20: punti 5
 - numero da 16 a 20: punti 4
 - numero da 11 a 15: punti 3
 - numero da 6 a 10: punti 2
 - numero da 1 a 5: punti 1

- c) numero di box esistenti presso la stazione:
 - numero oltre 20: punti 5
 - numero da 16 a 20: punti 4
 - numero da 11 a 15: punti 3
 - numero da 6 a 10: punti 2
 - numero da 1 a 5: punti 1

In caso di parità di punteggio la priorità deve essere data al più giovane gestore della stazione di monta.

Inoltre, nel caso in cui la richiesta di impiego degli stalloni superi la disponibilità finanziaria indicata all'articolo 2, punto 2, quarto capoverso, si applica, per ciascuna delle razze indicate all'articolo 1, punto 2, la sotto indicata percentuale sulla predetta disponibilità finanziaria:

- razza "Maremmana": 40%
- razza "Cavallo agricolo italiano da tiro pesante rapido": 35%
- razza "Tolfetana": 10%
- razza "Lipizzana": 7%
- razza "Pony di Esperia": 4%
- razza "Amiata": 4%

Qualora, dopo aver assegnato almeno un riproduttore della razza interessata a ciascuna stazione di monta richiedente, vi sia ancora un certo numero di riproduttori della medesima razza da assegnare, questi vengono assegnati sulla base della medesima graduatoria nell'ambito della razza interessata, derivante dall'applicazione dei sopra indicati criteri di priorità.



R



Il Direttore del Dipartimento Economico e Occupazionale approva, con proprio atto, gli elenchi riportanti le graduatorie dei richiedenti, distinti per razza, che verranno inviati alle relative Associazioni ed Enti che tengono i Libri Genealogici od i Registri Anagrafici delle razze a cui appartengono i riproduttori interessati.

Sulla base degli elenchi di cui al precedente capoverso le Associazioni ed Enti individuano, per ogni stazione di monta, il riproduttore più idoneo in relazione ai programmi tecnici di utilizzo in rapporto alle linee di sangue presenti nella zona di impiego dello stallone, finalizzati al potenziale ampliamento del futuro bacino genetico della razza, nonché sulla base di altri aspetti tecnici che le predette Associazioni ed Enti ritengono opportuno considerare.

Le stesse Associazioni ed Enti restituiscono alla Direzione Regionale gli elenchi dei riproduttori con l'indicazione, per ciascuno di essi, della stazione di monta nella quale verrà impiegato durante le stagioni 2009 e 2010. Detti elenchi devono pervenire alla Regione Lazio - Direzione Regionale Agricoltura - Area "Filieri Zootecniche e Produzioni Agroalimentari" - via C. Colombo n. 212 - 00147 Roma.

2. Approvazione degli elenchi

Con atto del Direttore del Dipartimento Economico e Occupazionale vengono approvati gli elenchi pervenuti dalle Associazioni ed Enti come indicato all'ultimo capoverso del precedente punto 1, distinti in:

- a) elenco delle domande relative alle ditte ammesse a finanziamento;
- b) elenco delle domande riguardanti le ditte non ammesse a finanziamento per carenza di fondi.

Con nota del Direttore Regionale Agricoltura viene data comunicazione di accoglimento della domanda a ciascun richiedente rientrante tra le domande ammesse a finanziamento, nonché comunicazione di mancato accoglimento della domanda a coloro cui non viene concesso l'aiuto agevolato per carenza di risorse finanziarie.

Copia dell'atto di approvazione degli elenchi viene inviato alle Associazioni ed Enti che hanno contribuito alla individuazione dei riproduttori assegnati alle stazioni di monta equina interessate, alle Aree Decentrate Agricoltura ed all'ARSIAL.

ARTICOLO 6

Consegna dei riproduttori alle stazioni di monta


1. Modalità di consegna dei riproduttori

L'Associazione, l'Ente od il soggetto che detiene a qualsiasi titolo il possesso degli stalloni assegnati, deve, al momento della consegna degli stessi alle stazioni di monta di destinazione, rilasciare al gestore della stazione il "Verbale di cessione a fida dello stallone" o altro tipo di contratto o convenzione, da cui risulti l'avvenuta custodia del riproduttore.

Il predetto atto deve comunque riportare:



R

- 
- a) la data, e, in caso di Associazione od Ente anche il numero di protocollo;
 - b) il nominativo del titolare o conduttore della stazione di monta;
 - c) la ubicazione della stazione di monta;
 - d) la razza, il nome ed il codice di identificazione dello stallone;
 - e) il titolo di possesso dello stallone da parte del cedente;
 - f) l'anno di riferimento della stagione di monta di impiego dello stallone;
 - g) le clausole previste per la tipologia del contratto o convenzione di cui trattasi;
 - h) la firma dei soggetti che hanno stipulato il contratto o convenzione.

ARTICOLO 7

Controlli

1. Controlli effettuati dalle Aree Decentrate Agricoltura (ADA)

Nel corso della stagione di monta 2010 (15 febbraio – 15 agosto) le Aree Decentrate Agricoltura (ADA) della Direzione Regionale Agricoltura svolgono almeno un controllo mediante sopralluogo presso le stazioni di monta equina rientranti nel territorio di propria competenza, che impiegano i riproduttori riportati nell'elenco inviato loro dalla stessa Direzione come previsto all'articolo 5, punto 2, ultimo capoverso.

Durante il predetto sopralluogo devono essere verificate le condizioni di impiego dei riproduttori nelle stazioni di monta, nonché il rispetto degli obblighi che il gestore della stazione di monta naturale equina pubblica è tenuto ad adempiere ai sensi dell'articolo 6 del D.M. 19 luglio 2000 n. 403, e riportati al punto 1.1.4 del documento approvato con la sopra citata D.G.R. 8 febbraio 2002, n. 128 richiamata all'articolo 3, punto 1, secondo capoverso, tra cui:

- a) registrare tutti gli atti fecondativi utilizzando i moduli di avvenuto accoppiamento (Certificato di Intervento Fecondativo – C.I.F.) rilasciati dall'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio;
- b) rilasciare al proprietario della fattrice copia del Certificato di Intervento Fecondativo;
- c) trasmettere, in qualità di responsabile della certificazione e della registrazione degli interventi fecondativi, ai sensi dell'articolo 33, comma 2, lettera c), del D.M. 19 luglio 2000, n. 403, la parte del modulo del certificato di intervento fecondativo, all'uopo predisposta, alla Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio, entro sessanta giorni dall'intervento fecondativo, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del sopra citato D.M. n. 403/2000;
- d) consentire il libero accesso ai locali della stazione di monta al personale incaricato della vigilanza per l'effettuazione dei controlli, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del succitato D.M. n. 403/2000;
- e) presentare tutti i documenti e fornire le informazioni richieste dall'autorità competente, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del citato D.M. n. 403/2000;
- f) non detenere nei locali della stazione attrezzature atte alla refrigerazione, al congelamento ed al trattamento del materiale seminale.

2. Invio verbali di controllo alla Direzione Regionale Agricoltura

I risultati del controllo di cui al precedente punto 1, devono essere riportati su apposito Verbale, trasmesso alla Direzione Regionale Agricoltura – Area "Filiere Zootecniche e Produzioni Agroalimentari" entro il 31 agosto.



R



ARTICOLO 8

Obblighi dei gestori delle stazioni di monta equina ed invio documentazione

1. Obblighi dei gestori delle stazioni di monta equina

I gestori delle stazioni di monta naturale equina pubblica devono adempiere a tutti gli obblighi indicati al precedente articolo 7, punto 1, secondo capoverso.

2. Invio documentazione da parte dei gestori delle stazioni di monta equina

Entro il **15 settembre** i gestori delle stazioni di monta equina che hanno impiegato nella stagione di monta i riproduttori loro assegnati, al fine del riconoscimento dell'aiuto previsto devono far pervenire alla Regione Lazio - Direzione Regionale Agricoltura – Area “Filiere Zootecniche e Produzioni Agroalimentari” – via C. Colombo n. 212 00147 Roma, la richiesta di liquidazione del contributo utilizzando il modello *Allegato 3/2009* o *Allegato 3/2010*, corredato della seguente documentazione:

- a) copia del Verbale o del contratto o della convenzione di cessione a fida dello stallone, debitamente firmato dalle parti contraenti;
- b) copia dei certificati di intervento fecondativo (C.I.F.) emessi dalla stazione di monta nel corso della stagione, relativi allo stallone assegnato.

ARTICOLO 9

Predisposizione degli elenchi e liquidazione dell'aiuto

1. Predisposizione degli elenchi di liquidazione

L'area “Filiere Zootecniche e Produzioni Agroalimentari” della Direzione Regionale Agricoltura, dopo aver verificato la documentazione di cui al precedente articolo 8, punto 2 e quella riportata all'articolo 4, punto 1, secondo capoverso, lettere a) e b), nonché i Verbali di cui all'articolo 7, punto 2, predispone i sotto indicati elenchi distinti in:

- a) elenco delle ditte beneficiarie in favore delle quali si propone la liquidazione dell'aiuto, che deve comunque riportare:
 - nome e cognome o ragione sociale del beneficiario;
 - comune della stazione di monta;
 - indirizzo della stazione di monta;
 - codice regionale della stazione di monta;
 - nome dello stallone impiegato;
 - razza dello stallone impiegato;
 - importo dell'aiuto;
- b) elenco delle ditte per le quali si propone la non liquidazione dell'aiuto, che deve comunque riportare:



R



- nome e cognome o ragione sociale della ditta;
- comune della stazione di monta;
- indirizzo della stazione di monta;
- codice regionale della stazione di monta;
- nome dello stallone impiegato;
- razza dello stallone impiegato;
- motivazione del mancato riconoscimento dell'aiuto.

Con atto del Direttore del Dipartimento Economico e Occupazionale vengono approvati i sopra citati elenchi di cui alle lettere a) e b).

Con nota del Direttore Regionale Agricoltura viene data comunicazione della proposta di liquidazione alle ditte riportate nell'elenco di cui alla lettera a) e comunicazione del mancato riconoscimento dell'aiuto alle ditte riportate nell'elenco di cui alla lettera b), specificando le motivazioni dell'esclusione dall'aiuto.

2. Liquidazione dell'aiuto

Per consentire la liquidazione delle somme spettanti ai beneficiari dell'aiuto il Direttore Regionale Agricoltura trasmette dell'ARSIAL l'elenco delle ditte beneficiarie di cui alla lettera a) del precedente punto 1, unitamente alla copia delle domande, al fine di fornire alla medesima Agenzia tutti i dati necessari per la emissione dei relativi mandati di pagamento in favore delle ditte beneficiarie.





Allegato 1/2009

Alla **REGIONE LAZIO**
Area Decentrata Agricoltura di

Oggetto: Legge 15 gennaio 1991, n. 30, Disciplina della riproduzione animale, modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280. D.M. 19 luglio 2000, n. 403. D.G.R. 8 febbraio 2002, n. 128. Legge regionale 13 febbraio 2009, n. 1 - articolo 12.

Domanda di assegnazione di riproduttori equini e/o asinini per l'impiego in stazioni di monta naturale equina pubblica nella stagione di monta **2009**, e relativo riconoscimento dell'aiuto previsto.

Il sottoscritto....., nato a
....., il residente
in comune di via
o località, C.A.P.;
telefono....., fax,
e-mail,
in qualità di..... della ditta
.....
codice fiscale o partita IVA; in
caso di soggetto giuridico specificare:
ragione sociale:
sede legale:
.....;

CHIEDE

ai sensi della legge regionale 13 febbraio 2009, n. 1 – articolo 12,

l'assegnazione per la stagione di monta 2009, nonché il relativo riconoscimento dell'aiuto previsto, dei sotto indicati riproduttori maschi (stalloni) equini e/o asinini, distinti in ordine di priorità di richiesta:



[Handwritten signature]



a) stalloni equini:

- razza: n.;
- razza: n.;
- razza: n.;

b) stalloni asinini:

- Amiata: n.;

DICHIARA

sotto la propria responsabilità:

1. che il gestore della stazione di monta (solo nel caso di persona diversa dal titolare della stazione come sopra indicato) è nato a,
 il, residente in comune di,
 via o località

2. che la stazione di monta è ubicata in comune di,
 via o località,
 ed è stata autorizzata con Determinazione dipartimentale n. del,
 con codice identificativo regionale, con validità quinquennale
 /

3. che nella stazione operano i riproduttori maschi sotto specificati autorizzati alla monta:

- razza:, nome
- razza:, nome
- razza:, nome
- razza:, nome
- razza:, nome
- razza:, nome





ALLEGA:

copia fotostatica del documento di identificazione/riconoscimento del Sig. (cognome e nome)

....., n.

del, rilasciato da

....., in corso di validità;

modello *Allegato 2/2009* concernente la dichiarazione in merito all'eventuale percepimento di altri aiuti *de minimis*.

Ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, si autorizza per l'acquisizione ed il trattamento, anche informatico, dei dati contenuti nella presente domanda e nella documentazione ad essa allegata, per gli scopi e le attività previsti dalla vigente normativa, nonché ai fini della vigilanza, sulla regolare applicazione della legge 15 gennaio 1991, n. 30 e del regolamento di esecuzione adottato con D.M. n. 403 del 19 luglio 2000, affidata ai soggetti indicati all'articolo 36, comma 1, del predetto D.M.

(firma)

La domanda viene firmata in presenza del dipendente addetto, ovvero presentata od inviata unitamente alla copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 - articolo 38, comma 3.



R



Allegato 2/2009

DICHIARAZIONE DI AIUTI "DE MINIMIS" IN MERITO ALLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER L'ASSEGNAZIONE E L'IMPIEGO DI RIPRODUTTORI MASCHI EQUINI ED ASININI NELLE STAZIONI DI MONTA NATURALE PUBBLICA, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 13 FEBBRAIO 2009, N. 1 - ARTICOLO 12.

Il sottoscritto nato
a il
residente in comune di via
o località CAP
in qualità di della
ditta
telefono....., fax
e-mail
codice fiscale o partita IVA;
in caso di soggetto giuridico specificare:
ragione sociale:
sede legale.....;

AL FINE

di usufruire dell'**assegnazione per la stagione di monta 2009** di riproduttori maschi equini e/o asinini, nonché del relativo riconoscimento dell'aiuto previsto, ai sensi della legge regionale 13 febbraio 2009, n. 1 - articolo 12,

PRESO ATTO

1. della legge 15 gennaio 1991, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, recante: "Disciplina della riproduzione animale", in particolare l'articolo 5, comma 1, che stabilisce le condizioni che devono soddisfare i soggetti maschi delle specie bovina e bufalina, suina, ovina e caprina ed equina, per essere ritenuti idonei alla riproduzione;





2. del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 19 luglio 2000, n. 403 “Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale”;

3. della deliberazione della Giunta regionale 8 febbraio 2002, n. 128 (pubblicata sul Supplemento ordinario n. 6 al Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 8 del 20 marzo 2002) <<Legge 15 gennaio 1991, n. 30 “Disciplina della riproduzione animale” modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280. Decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 19 luglio 2000, n. 403 “Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30”. Indicazioni operative di competenza regionale>>, con la quale è stato approvato il documento dal titolo: “Indicazioni operative regionali per l’attuazione della legge 15 gennaio 1991, n. 30 e del D.M. 19 luglio 2000, n. 403”;

4. della legge regionale 13 febbraio 2009, n. 1, concernente: “ Disposizioni urgenti in materia di agricoltura”, in particolare l’articolo 12, recante: “*Interventi a favore delle aziende agricole per mantenere la variabilità genetica e garantire il miglioramento delle specie e razze di interesse zootecnico*”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 7 – Parte prima – del 21 febbraio 2009;


5. che il comma 1 del sopra citato articolo 12 della richiamata L.R. n. 1/2009 stabilisce che: “La Regione favorisce la variabilità genetica delle specie e razze di interesse zootecnico iscritte al registro anagrafico di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30 (Disciplina della riproduzione animale) e successive modifiche e incentiva il miglioramento genetico delle razze e specie per le quali è istituito il libro genealogico ai sensi della medesima legge”;

6. che la Commissione Europea, con il proprio regolamento n. 1535/2007 del 20 dicembre 2007 ha stabilito che:

- l’importo massimo di aiuti pubblici che possono essere concessi ad una medesima impresa in un triennio, senza la preventiva notifica ed autorizzazione da parte della Commissione Europea e senza che ciò possa pregiudicare le condizioni di concorrenza tra le imprese è pari ad **euro 7.500,00**. Stante l’esiguità dell’intervento, la Commissione ritiene, infatti, che questi aiuti non corrispondano a tutti i criteri di cui all’articolo 87, paragrafo 1, del Trattato e non siano pertanto soggetti alla procedura di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato;
- gli aiuti *de minimis* non sono cumulabili con altri aiuti (sia statali che regionali) relativamente agli stessi costi ammissibili se un tale cumulo dà luogo ad un’intensità di aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ciascun caso, in un regolamento di esenzione o in una decisione della Commissione;
- ai fini della determinazione dell’importo massimo complessivo degli aiuti *de minimis* di euro 7.500,00 per triennio, devono essere prese in considerazione tutte le categorie di aiuti pubblici, concessi da autorità nazionali, regionali o locali, indipendentemente dalla forma di aiuto e dall’obiettivo perseguito;



R2

- 
- gli anni da prendere in considerazione sono gli esercizi finanziari utilizzati per gli scopi fiscali dello Stato membro e pertanto l'importo massimo complessivo del triennio deve essere valutato su una base mobile nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto *de minimis*, occorre ricalcolare l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi nell'esercizio considerato e nei due esercizi fiscali precedenti;
 - ai fini del calcolo del massimale dell'aiuto concesso, l'aiuto *de minimis* deve essere considerato concesso nel momento in cui all'impresa è riconosciuto il diritto di percepire l'aiuto in virtù della normativa in questione;

7. che in caso di superamento della soglia di euro 7.500,00, l'aiuto non può beneficiare dell'esenzione prevista dal citato Reg. (CE) n. 1535/2007, neppure per una parte che non superi il predetto massimale;

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. nel caso di dichiarazioni non veritiere, sotto la propria responsabilità quanto segue:

1. che, in relazione alle spese oggetto della richiesta di contributo, la stazione di monta o l'azienda interessata a cui fa capo la medesima stazione non ha ottenuto né richiederà altri benefici o agevolazioni previsti dalla normativa comunitaria, nazionale, regionale o comunque di natura pubblica che comporterebbero un'intensità di aiuto superiore a quella fissata;

2. che la stazione di monta o l'azienda a cui la stessa fa capo, a titolo di aiuti *de minimis* (barrare la casella interessata):

non ha beneficiato, nell'ultimo triennio, di alcun contributo pubblico in regime *de minimis*;

oppure

ha beneficiato, negli ultimi tre esercizi finanziari, dei seguenti contributi pubblici di natura *de minimis*:



R



1. Ente erogatore:;
riferimento della legge di intervento:;
importo dell'aiuto in euro:;
data di concessione dell'aiuto:;
note:

2. Ente erogatore:;
riferimento della legge di intervento:;
importo dell'aiuto in euro:;
data di concessione dell'aiuto:;
note:

3. Ente erogatore:;
riferimento della legge di intervento:;
importo dell'aiuto in euro:;
data di concessione dell'aiuto:;
note:

4. Ente erogatore:;
riferimento della legge di intervento:;
importo dell'aiuto in euro:;
data di concessione dell'aiuto:;
note:





Tutto ciò premesso e dichiarato, la stazione di monta o l'azienda che la rappresenta può beneficiare di ulteriori contributi in regime *de minimis* fino ad un massimo di euro al fine di non eccedere l'importo massimo previsto di euro 7.500,00 nel triennio di riferimento.

Luogo e data

Ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, si autorizza per l'acquisizione ed il trattamento, anche informatico, dei dati contenuti nella presente domanda e nella documentazione ad essa allegata, per gli scopi e le attività previsti dalla vigente normativa, nonché ai fini della vigilanza, sulla regolare applicazione della legge 15 gennaio 1991, n. 30 e del regolamento di esecuzione adottato con D.M. n. 403 del 19 luglio 2000, affidata ai soggetti indicati all'articolo 36, comma 1, del predetto D.M.

firma del dichiarante

.....

La dichiarazione viene firmata in presenza del dipendente addetto, ovvero presentata od inviata unitamente alla copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 - articolo 38, comma 3.



RR



Allegato 3/2009

Alla **REGIONE LAZIO**
Direzione Regionale Agricoltura
Area Filiere Zootecniche e Produzioni Agroalimentari
Via C. Colombo n. 212
00147 **ROMA**

Oggetto: Legge 15 gennaio 1991, n. 30, Disciplina della riproduzione animale, modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280. D.M. 19 luglio 2000, n. 403. D.G.R. 8 febbraio 2002, n. 128. Legge regionale 13 febbraio 2009, n. 1-articolo 12.

Richiesta di liquidazione del contributo per l'impiego di riproduttori equini e/o asinini in stazioni di monta naturale equina pubblica nella **stagione 2009**.

Il sottoscritto....., nato a,
....., ilresidente
in comune di, via
o località, C.A.P.,
telefono....., fax,
e-mail,
in qualità di..... della ditta
.....
codice fiscale o partita IVA; in
caso di soggetto giuridico specificare:
ragione sociale:,
sede legale.....,
con riferimento alla domanda presentata all'Area Decentrata Agricoltura di
in data, ai sensi della normativa richiamata in oggetto, in coerenza con le
disposizioni di cui alla determinazione del Direttore del Dipartimento Economico e Occupazionale
n. delcon la quale sono stati assegnati alla predetta
stazione di monta i sotto indicati stalloni equini e/o asinini nella **stagione di monta 2009**:



R



- 1) razza:, nome
- 2) razza:, nome
- 3) razza:, nome

CHIEDE

la liquidazione dell'importo di euro, nel rispetto di quanto sottoscritto con la "Dichiarazione di aiuti *de minimis*", di cui all'*Allegato 2/2009* presentata unitamente alla sopra citata domanda del

Allega la seguente documentazione:

copia fotostatica del documento di identificazione/riconoscimento del Sig. (cognome e nome), n., del, rilasciato da, in corso di validità;

n. copia del Verbale o del contratto o della convenzione di cessione a fida dello stallone;

copia dei certificati di intervento fecondativo (C.I.F.) emessi dalla stazione di monta nel corso della stagione di monta 2009, riferiti allo stallone od agli stalloni assegnati:

- nome stallone:, n. CIF:
- nome stallone:, n. CIF:
- nome stallone:, n. CIF:

eventuali note:



R



.....

.....

.....

.....

Ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, si autorizza per l'acquisizione ed il trattamento, anche informatico, dei dati contenuti nella presente domanda e nella documentazione ad essa allegata, per gli scopi e le attività previsti dalla vigente normativa, nonché ai fini della vigilanza, sulla regolare applicazione della legge 15 gennaio 1991, n. 30 e del regolamento di esecuzione adottato con D.M. n. 403 del 19 luglio 2000, affidata ai soggetti indicati all'articolo 36, comma 1, del predetto D.M.

(firma)

La istanza viene firmata in presenza del dipendente addetto, ovvero presentata od inviata unitamente alla copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 - articolo 38, comma



R



Allegato 1/2010

Alla **REGIONE LAZIO**
Area Decentrata Agricoltura di

Oggetto: Legge 15 gennaio 1991, n. 30, Disciplina della riproduzione animale, modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280. D.M. 19 luglio 2000, n. 403. D.G.R. 8 febbraio 2002, n. 128. Legge regionale 13 febbraio 2009, n. 1 - articolo 12.

Domanda di assegnazione di riproduttori equini e/o asinini per l'impiego in stazioni di monta naturale equina pubblica nella stagione di monta **2010**, e relativo riconoscimento dell'aiuto previsto.

Il sottoscritto....., nato a
....., il residente
in comune di via
o località, C.A.P.;
telefono....., fax
e-mail
in qualità di..... della ditta
.....
codice fiscale o partita IVA; in
caso di soggetto giuridico specificare:
ragione sociale:
sede legale:
.....;

CHIEDE

ai sensi della legge regionale 13 febbraio 2009, n. 1 – articolo 12,

l'assegnazione per la stagione di monta 2010, nonché il relativo riconoscimento dell'aiuto previsto, dei sotto indicati riproduttori maschi (stalloni) equini e/o asinini, distinti in ordine di priorità di richiesta:





a) stalloni equini:

- razza: , n.;
- razza: , n.;
- razza: , n.;

b) stalloni asinini:

- Amiata: n.;

DICHIARA

sotto la propria responsabilità:

1. che il gestore della stazione di monta (solo nel caso di persona diversa dal titolare della stazione come sopra indicato) è nato a ,
il , residente in comune di ,
via o località ;
2. che la stazione di monta è ubicata in comune di ,
via o località ,
ed è stata autorizzata con Determinazione dipartimentale n. del ,
con codice identificativo regionale , con validità quinquennale
..... / ;
3. che nella stazione operano i riproduttori maschi sotto specificati autorizzati alla monta:
 - razza: , nome ;
 - razza: , nome ;
 - razza: , nome ;
 - razza: , nome ;
 - razza: , nome ;
 - razza: , nome ;





ALLEGA:

copia fotostatica del documento di identificazione/riconoscimento del Sig. (cognome e nome)

....., n.,

del, rilasciato da

....., in corso di validità;

modello *Allegato 2/2010* concernente la dichiarazione in merito all'eventuale percepimento di altri aiuti *de minimis*.

Ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, si autorizza per l'acquisizione ed il trattamento, anche informatico, dei dati contenuti nella presente domanda e nella documentazione ad essa allegata, per gli scopi e le attività previsti dalla vigente normativa, nonché ai fini della vigilanza, sulla regolare applicazione della legge 15 gennaio 1991, n. 30 e del regolamento di esecuzione adottato con D.M. n. 403 del 19 luglio 2000, affidata ai soggetti indicati all'articolo 36, comma 1, del predetto D.M.

(firma)

La domanda viene firmata in presenza del dipendente addetto, ovvero presentata od inviata unitamente alla copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 - articolo 38, comma 3.



R



Allegato 2/2010

DICHIARAZIONE DI AIUTI "DE MINIMIS" IN MERITO ALLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER L'ASSEGNAZIONE E L'IMPIEGO DI RIPRODUTTORI MASCHI EQUINI ED ASININI NELLE STAZIONI DI MONTA NATURALE PUBBLICA, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 13 FEBBRAIO 2009, N. 1 - ARTICOLO 12.

Il sottoscritto, nato
a il,
residente in comune di, via
o località CAP,
in qualità di della
ditta,
telefono....., fax,
e-mail,
codice fiscale o partita IVA;
in caso di soggetto giuridico specificare:
ragione sociale:
sede legale.....;

AL FINE

di usufruire dell'**assegnazione per la stagione di monta 2010** di riproduttori maschi equini e/o asinini, nonché del relativo riconoscimento dell'aiuto previsto, ai sensi della legge regionale 13 febbraio 2009, n. 1 - articolo 12,

PRESO ATTO

1. della legge 15 gennaio 1991, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, recante: "Disciplina della riproduzione animale", in particolare l'articolo 5, comma 1, che stabilisce le condizioni che devono soddisfare i soggetti maschi delle specie bovina e bufalina, suina, ovina e caprina ed equina, per essere ritenuti idonei alla riproduzione;



R



2. del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 19 luglio 2000, n. 403 "Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale";

3. della deliberazione della Giunta regionale 8 febbraio 2002, n. 128 (pubblicata sul Supplemento ordinario n. 6 al Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 8 del 20 marzo 2002) <<Legge 15 gennaio 1991, n. 30 "Disciplina della riproduzione animale" modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280. Decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 19 luglio 2000, n. 403 "Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30". Indicazioni operative di competenza regionale>>, con la quale è stato approvato il documento dal titolo: "Indicazioni operative regionali per l'attuazione della legge 15 gennaio 1991, n. 30 e del D.M. 19 luglio 2000, n. 403";

4. della legge regionale 13 febbraio 2009, n. 1, concernente: "Disposizioni urgenti in materia di agricoltura", in particolare l'articolo 12, recante: "*Interventi a favore delle aziende agricole per mantenere la variabilità genetica e garantire il miglioramento delle specie e razze di interesse zootecnico*", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 7 - Parte prima - del 21 febbraio 2009;

5. che il comma 1 del sopra citato articolo 12 della richiamata L.R. n. 1/2009 stabilisce che: "La Regione favorisce la variabilità genetica delle specie e razze di interesse zootecnico iscritte al registro anagrafico di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30 (Disciplina della riproduzione animale) e successive modifiche e incentiva il miglioramento genetico delle razze e specie per le quali è istituito il libro genealogico ai sensi della medesima legge";

6. che la Commissione Europea, con il proprio regolamento n. 1535/2007 del 20 dicembre 2007 ha stabilito che:

- l'importo massimo di aiuti pubblici che possono essere concessi ad una medesima impresa in un triennio, senza la preventiva notifica ed autorizzazione da parte della Commissione Europea e senza che ciò possa pregiudicare le condizioni di concorrenza tra le imprese è pari ad **euro 7.500,00**. Stante l'esiguità dell'intervento, la Commissione ritiene, infatti, che questi aiuti non corrispondano a tutti i criteri di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del Trattato e non siano pertanto soggetti alla procedura di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato;
- gli aiuti *de minimis* non sono cumulabili con altri aiuti (sia statali che regionali) relativamente agli stessi costi ammissibili se un tale cumulo dà luogo ad un'intensità di aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ciascun caso, in un regolamento di esenzione o in una decisione della Commissione;
- ai fini della determinazione dell'importo massimo complessivo degli aiuti *de minimis* di euro 7.500,00 per triennio, devono essere prese in considerazione tutte le categorie di aiuti pubblici, concessi da autorità nazionali, regionali o locali, indipendentemente dalla forma di aiuto e dall'obiettivo perseguito;





- gli anni da prendere in considerazione sono gli esercizi finanziari utilizzati per gli scopi fiscali dello Stato membro e pertanto l'importo massimo complessivo del triennio deve essere valutato su una base mobile nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto *de minimis*, occorre ricalcolare l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi nell'esercizio considerato e nei due esercizi fiscali precedenti;
- ai fini del calcolo del massimale dell'aiuto concesso, l'aiuto *de minimis* deve essere considerato concesso nel momento in cui all'impresa è riconosciuto il diritto di percepire l'aiuto in virtù della normativa in questione;

7. che in caso di superamento della soglia di euro 7.500,00, l'aiuto non può beneficiare dell'esenzione prevista dal citato Reg. (CE) n. 1535/2007, neppure per una parte che non superi il predetto massimale;

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. nel caso di dichiarazioni non veritiere, sotto la propria responsabilità quanto segue:

1. che, in relazione alle spese oggetto della richiesta di contributo, la stazione di monta o l'azienda interessata a cui fa capo la medesima stazione non ha ottenuto né richiederà altri benefici o agevolazioni previsti dalla normativa comunitaria, nazionale, regionale o comunque di natura pubblica che comporterebbero un'intensità di aiuto superiore a quella fissata;

2. che la stazione di monta o l'azienda a cui la stessa fa capo, a titolo di aiuti *de minimis* (barrare la casella interessata):

non ha beneficiato, nell'ultimo triennio, di alcun contributo pubblico in regime *de minimis*;

oppure

ha beneficiato, negli ultimi tre esercizi finanziari, dei seguenti contributi pubblici di natura *de minimis*:





1. Ente erogatore:;
riferimento della legge di intervento:;
importo dell'aiuto in euro:;
data di concessione dell'aiuto:;
note:

2. Ente erogatore:;
riferimento della legge di intervento:;
importo dell'aiuto in euro:;
data di concessione dell'aiuto:;
note:

3. Ente erogatore:;
riferimento della legge di intervento:;
importo dell'aiuto in euro:;
data di concessione dell'aiuto:;
note:

4. Ente erogatore:;
riferimento della legge di intervento:;
importo dell'aiuto in euro:;
data di concessione dell'aiuto:;
note:



R



Tutto ciò premesso e dichiarato, la stazione di monta o l'azienda che la rappresenta può beneficiare di ulteriori contributi in regime *de minimis* fino ad un massimo di euro al fine di non eccedere l'importo massimo previsto di euro 7.500,00 nel triennio di riferimento.

Luogo e data

Ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, si autorizza per l'acquisizione ed il trattamento, anche informatico, dei dati contenuti nella presente domanda e nella documentazione ad essa allegata, per gli scopi e le attività previsti dalla vigente normativa, nonché ai fini della vigilanza, sulla regolare applicazione della legge 15 gennaio 1991, n. 30 e del regolamento di esecuzione adottato con D.M. n. 403 del 19 luglio 2000, affidata ai soggetti indicati all'articolo 36, comma 1, del predetto D.M.

firma del dichiarante

.....

La dichiarazione viene firmata in presenza del dipendente addetto, ovvero presentata od inviata unitamente alla copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 - articolo 38, comma 3.



R



Allegato 3/2010

Alla **REGIONE LAZIO**
Direzione Regionale Agricoltura
Area Filiere Zootecniche e Produzioni Agroalimentari
Via C. Colombo n. 212
00147 **R O M A**

Oggetto: Legge 15 gennaio 1991, n. 30, Disciplina della riproduzione animale, modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280. D.M. 19 luglio 2000, n. 403. D.G.R. 8 febbraio 2002, n. 128. Legge regionale 13 febbraio 2009, n. 1-articolo 12.

Richiesta di liquidazione del contributo per l'impiego di riproduttori equini e/o asinini in stazioni di monta naturale equina pubblica nella **stagione 2010**.

Il sottoscritto....., nato a
....., ilresidente
in comune di via
o località C.A.P.
telefono....., fax
e-mail
in qualità di..... della ditta
.....
codice fiscale o partita IVA; in
caso di soggetto giuridico specificare:
ragione sociale:
sede legale.....
con riferimento alla domanda presentata all'Area Decentrata Agricoltura di
in data, ai sensi della normativa richiamata in oggetto, in coerenza con le
disposizioni di cui alla determinazione del Direttore del Dipartimento Economico e Occupazionale
n. delcon la quale sono stati assegnati alla predetta
stazione di monta i sotto indicati stalloni equini e/o asinini nella **stagione di monta 2010**:



- 1) razza: nome
- 2) razza: nome
- 3) razza: nome

CHIEDE

la liquidazione dell'importo di euro, nel rispetto di quanto sottoscritto con la "Dichiarazione di aiuti *de minimis*", di cui all'*Allegato 2/2010*, presentata unitamente alla sopra citata domanda del

Allega la seguente documentazione:

copia fotostatica del documento di identificazione/riconoscimento del Sig. (cognome e nome) n. del, rilasciato da in corso di validità;

n. copia del Verbale o del contratto o della convenzione di cessione a fida dello stallone;

copia dei certificati di intervento fecondativo (C.I.F.) emessi dalla stazione di monta nel corso della stagione di monta 2010, riferiti allo stallone od agli stalloni assegnati:

- nome stallone: n. CIF:

- nome stallone: n. CIF:

- nome stallone: n. CIF:

eventuali note:





.....
.....
.....
.....

Ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, si autorizza per l'acquisizione ed il trattamento, anche informatico, dei dati contenuti nella presente domanda e nella documentazione ad essa allegata, per gli scopi e le attività previsti dalla vigente normativa, nonché ai fini della vigilanza, sulla regolare applicazione della legge 15 gennaio 1991, n. 30 e del regolamento di esecuzione adottato con D.M. n. 403 del 19 luglio 2000, affidata ai soggetti indicati all'articolo 36, comma 1, del predetto D.M.

(firma)
La istanza viene firmata in presenza del dipendente addetto, ovvero presentata od inviata unitamente alla copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 - articolo 38, comma

Il presente Allegato si compone di n. 35 pagine

**Il Direttore Regionale Agricoltura
Dott. Gino Settimi**

